



REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATINI DEL RIUSO

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.20 del 03/03/2016

INDICE

- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Istituzione dei mercatini del riuso
- Art. 3. Area di svolgimento
- Art. 4. Periodicità dello svolgimento
- Art. 5. Limiti merceologici
- Art. 6. Soggetti ammessi
- Art. 7. Modalità di partecipazione
- Art. 8. Occupazione del suolo pubblico
- Art. 9. Attività di controllo
- Art. 10. Provvedimenti sanzionatori
- Art. 11. Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati, di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'articolo 7-sexies "Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato" del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.

2. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:

- a) sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
- b) promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
- c) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
- d) ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
- e) contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
- f) promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche, in un'ottica di economia ecosostenibile;
- g) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio.

Articolo 2 Istituzione dei mercatini del riuso

1. I mercatini del riuso sono istituiti con apposita delibera della Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto (associazione, comitato, eccetera) che intende collaborare all'iniziativa.

2. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercatini del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, di cui all'articolo 11, comma 2, lett. i), della legge regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".

Articolo 3

Area di svolgimento

1. Con la delibera della Giunta comunale istitutiva dei mercatini del riuso, vengono indicate anche le aree dove si svolgono, previa verifica della loro idoneità in termini di caratteristiche (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, eccetera) e di adeguatezza della superficie in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Articolo 4

Periodicità dello svolgimento

1. I mercatini del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercatino può essere definita anche la relativa periodicità.

Articolo 5

Limiti merceologici

1. Nei mercatini del riuso è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, che siano in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale (a titolo di esempio: oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti).

2. I prezzi di vendita dei singoli beni dovranno essere proporzionati all'oggetto e al suo stato d'uso e di conservazione, esposti e ben visibili.

3. E' vietato scambiare, esporre e/o vendere:

- a) animali;
- b) oggetti di particolare valore antiquario;
- c) metalli e pietre preziose;
- d) prodotti alimentari;
- e) armi, materiali esplosivi e combustibili;
- f) ulteriori beni la cui vendita richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi ed autorizzazioni e/o licenze.

4. Sono altresì vietati lo scambio, l'esposizione e la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato.

Articolo 6

Soggetti ammessi

1. La partecipazione ai mercatini è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) prioritariamente residenti nel Comune di Montale e ad associazioni regolarmente costituite aventi prioritariamente sede nel Comune di Montale, che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale i beni di proprietà usati aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

2. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che esercitano attività di impresa iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2.

3. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all'Amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:

- a) di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita ai sensi di legge. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
- b) di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;

- c) che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale.

Articolo 7

Modalità di partecipazione

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
2. Agli espositori è vietato:
 - a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - c) esporre, scambiare e/o vendere i beni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del presente regolamento.
3. Con atto della Giunta comunale devono essere specificamente definite:
 - a) le modalità di adesione e partecipazione, le giornate e gli orari di svolgimento e le aree destinate alla manifestazione;
 - b) le modalità di allestimento dei banchi e di esposizione della merce, nonché le condizioni per lo stazionamento delle altre eventuali attrezzature;
 - c) gli eventuali criteri di priorità diversi da quelli indicati nel precedente articolo 6, comma 1.
4. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Articolo 8

Occupazione del suolo pubblico

1. Ai soggetti che partecipano ai mercatini del riuso è rilasciata apposita concessione di suolo pubblico, previo relativo pagamento.
2. Il canone deve essere versato nella misura e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. E' fatta salva la concessione di eventuali esenzioni consentite dalla normativa di riferimento e/o dal relativo regolamento comunale.

Articolo 9

Attività di controllo

1. I mercati del riuso sono soggetti al controllo dell'Amministrazione comunale, che lo esercita a mezzo della Polizia Municipale.

Articolo 10

Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercatini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 11 articoli, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Montale.